

numero			Bellinzona
1050	sb	18	9 marzo 2010

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di polizia fedpol
Stato maggiore
Servizio giuridico e protezione dei dati
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna

Procedura di consultazione

Trasposizione e la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e l'avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (Legge sulla protezione dei testimoni, LPTes)

Gentili signore,
egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera concernente la procedura di consultazione sulla trasposizione e la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e sull'avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni e Vi ringraziamo per l'opportunità concessaci di esprimere la nostra opinione.

Condividiamo l'avamprogetto di legge sulla protezione dei testimoni, poiché disciplina in modo completo il tema.

Riguardo alle singole disposizioni, a nostro avviso, l'articolo 21 deve essere precisato. La norma non chiarisce del tutto se le decisioni che riguardano le misure privative delle libertà siano formalmente emanate dal Servizio di protezione dei testimoni o dalle autorità di esecuzione delle pene. Sarebbe più opportuno adottare una formulazione simile a quella dell'articolo 20 ("*Il Servizio di protezione dei testimoni consulta l'autorità incaricata dell'esecuzione delle pene prima di prendere le decisioni ...*", o "*L'autorità incaricata dell'esecuzione delle pene consulta il Servizio di protezione dei testimoni prima di prendere le decisioni ...*").

L'avamprogetto indica che i Cantoni contribuiscono ai costi per l'istituzione e la gestione del Servizio di protezione dei testimoni, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni. Prima dell'emanazione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 34 capoverso 3 e dell'articolo 35 capoverso 2, i Cantoni devono essere coinvolti in modo adeguato.

Ci permettiamo di rilevare che nell'articolo 8 la numerazione dei capoversi nella versione italiana diverge da quella dei testi tedesco e francese e che nell'articolo 27 lettera c vi è un errore di battitura "...sulla persona...".

Poiché con l'adozione di una legge sulla protezione extraprocedurale dei testimoni il diritto federale si conforma alla convenzione del Consiglio d'Europa, reputiamo superflua la sua ratifica.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Deputazione ticinese all'Assemblea federale, Residenza;
- Divisione della giustizia, Residenza;
- Incaricato cantonale della protezione dei dati, Residenza.